Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 20 dicembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 gennaio 1947
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1947
registro Presidenza n. 7, foglio n. 203.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BASTIA Mario di Umberto e di Forasari Giuseppina, nato a Bologna l'8 settembre 1915, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animato da forte amor di Patria, durante il periodo della dominazione nazifascista nell'Emilia, affrontava serenamente i pericoli della lotta clandestina dedicando ad essa tutto se stesso. Organizzatore entusiasta e capace, costituiva e dirigeva servizi di grande importanza per i reparti partigiani. Condannato a morte in contumacia, si dedicava alla azione con maggiore ardore catturando armi, viveri, materiali sanitari, in audaci colpi di mano. Alla testa di un nucleo di gappisti da lui guidato nel combattimento, per la difesa dell'Università di Bologna dette prova di indomito coraggio, finchè catturato dal nemico veniva fucilato sul posto, chiudendo con l'estremo sacrificio la sua eroica esistenza di apostolo della libertà. — (Bologna, 20 ottobre 1944).

MEDAGLIA D'ARGENTO

BENEDETTI Luigi fu Alfonso e fu Gozzi Concordia, nato a Castelnuovo Rangone (Modena) il 21 gennaio 1905, partigiano combattente. — Commissario di divisione partigiana, organizzatore ed animatore della lotta di resistenza, contribuiva con infaticabile opera alla formazione di reparti garibaldini che, galvanizzati dal suo ascendente personale, durante un lungo ciclo operativo, scrissero col loro valore magnifiche pagine di gloria. In un combattimento contro preponderanti forze tedesche si portava volontariamente presso una formazione partigiana fortemente impegnata ed imbracciato il fucile, si batteva coraggiosamente assieme ai suoi uomini incitandoli con la sua parola e con l'esempio fino al conseguimento della vittoria. — (Appennino modenese, settembre 1945-aprile 1945).

PONTIROL BATTISTI Marco di Pietro e di Dalla Giacoma Olga, nato a Parma il 12 giugno 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Staffetta partigiana, già distintosi per coraggio ed ardimento, si offriva volontario per compiere un'azione particolarmente rischiosa. Colpito a morte da una raffica di mitra, esortava i compagni a non lasciare inoperosa la sua arma, ma a rivolgerla ancora contro il nemico. Rifiutava ogni soccorso ed esalava l'ultimo respiro incitando i partigiani, della sua formazione, a proseguire fino all'estremo nella lotta. Fulgido esempio di coraggio e di amor patrio. — (San Michele di Tiorre, 24 giugno 1944).

TARANTINI Leonardo fu Alfredo e fu Chelli Rosina, nato ad Urbino il 25 febbraio 1920, partigiano combattente. — Durante l'attacco ad un presidio tedesco fortificato in un paese, alla testa di un piccolo gruppo di partigiani superava arditamente le difese ed attaccava con intensa azione di fuoco il nemico che, sgominato dall'audace assalto, abbandonava la posizione e sgombrava dall'abitato. Il suo ardimento portava alla liberazione della zona e di numerosi prigionieri tenuti dal nemico. — (Ciano d'Enza, 10 aprile 1945).

ZAGNI Francesco di Pietro e fu Cuoghi Elisa, nato il 24 gennaio 1914 a Modena, partigiano combattente. — Comandante di battaglione partigiano, durante un lungo ciclo operativo della lotta clandestina esercitava con abnegazione ed eccezionale capacità la sua azione di comando guidando al successo il suo reparto in numerosi rischiosi combattimenti. Organizzatore ed animatore, di costante esempio ai propri dipendenti, *dimostrava sempre ed ovunque indomito coraggio* dando alla Causa della Libertà inestimabile, eroico contributo. — (Pianura modenese, 8 settembre 1943-22 aprile 1945).

(4718)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1948, n. 1425.

Norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'Accordo di cooperazione economica, stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonchè dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei seguenti articoli della presente legge.

Art. 2.

L'ammontare delle operazioni cui si estendono le disposizioni predette non potrà superare, per i prestiti previsti dall'Accordo di cooperazione economica (E.R.P.), il limite massimo di 500 milioni di dollari U.S.A.

Art. 3.

Del Comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, sono chiamati a far parte anche il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il segretario generale del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) e il direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

Il presidente del Comitato, che assume la denominazione di Comitato I.M.I. E.R.P., è il Sottosegretario di Stato per il tesoro, al quale spetta di designare il segretario del Comitato stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per il tesoro, le funzioni di presidente saranno esercitate dal direttore generale del Tesoro.

Art. 4.

I componenti del Comitato possono farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri del Comitato e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 5.

Il Comitato I.M.I. E.R.P.:

1) studia e predispone le operazioni finanziarie connesse con l'attuazione in Italia dell'E.R.P. e ne propone le condizioni;

2) formula proposte in ordine alla concessione delle garanzie da parte degli enti e delle aziende beneficiarie dei prestiti E.R.P. e le sottopone al Ministro per il tesoro;

3) propone al Governo ogni altro provvedimento che si renda necessario per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente legge.

Art. 6.

L'Istituto Mobiliare Italiano, per il migliore adempimento dei compiti ad esso affidati con la presente legge, può operare negli Stati Uniti d'America anche con propri uffici, quale agente del Governo italiano.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 21 agosto 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SFORZA — GRASSI — VANONI — LOMBARDO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1426.

Approvazione della nuova tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni alla Svizzera e all'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la Convenzione italo-elvetica 13 giugno 1906 resa esecutiva con regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13, modificata dall'atto addizionale 8 febbraio 1911, reso esecutivo con regio decreto 22 marzo 1911, n. 292, sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;

Visto il regolamento per l'applicazione della Convenzione e dell'atto addizionale predetti, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, con l'annessa tabella delle reti e degli attrezzi di pesca permessi nelle acque italo-elvetiche, successivamente modificata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 13 ottobre 1947 all'Isola Bella di Stresa tra i commissari governativi italiano e svizzero per la pesca, i quali concordemente hanno proposto l'approvazione di una nuova tabella delle reti e degli attrezzi di pesca da consentire nelle acque promiscue ai due Stati, in sostituzione delle precedenti;

Vista la legge 30 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La tabella delle reti ed attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni, annessa al regolamento per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, approvato con regio decreto 17 marzo 1912, n. 387, nonchè le disposizioni modificanti questa tabella approvata con regio decreto 2 febbraio 1939, n. 535, sono abrogate e sostituite dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Le reti ed attrezzi attualmente autorizzati saranno ammessi sino alla fine del 1952. Durante questo periodo di transizione è tuttavia vietato di procurarsi attrezzi nuovi aventi dimensioni non conformi a quelle prescritte dalla nuova tabella.

Pertanto la deroga seguente è prevista per quanto concerne detto periodo:

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la parte centrale delle attuali bedine per trota e coregone dovrà essere sostituita per una lunghezza di 40 m. e la rimanenza entro sette anni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 71. — FRASCA

Tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni alla Svizzera ed all'Italia.

TIPO	Reti ed attrezzi da pesca					Divieto
	Uso	Nome volgare	Maglia minima o massima mm.	Lunghezza massima m.	Altezza massima	
			I. — LAGO MAGGIORE			
Bedina	per trota, coregone, tinca e luccio	Rialone rialun	34	200	700 maglie	Divieto del coregone. Durante il divieto della trota, proibita fino alla distanza di m. 100 dai cartelli indicatori posti agli imbocchi ed agli sbocchi dei fiumi.
	per agone per coregone	Reà Riaa d'agon	20/24	150	1050 maglie	Divieto dell'agone e del coregone. L'ancoraggio permesso meno che dall'inizio del divieto del pesce persico al 31 maggio.
	per alborella	Bedina Ría d'alborel, Vairchera	10/13	120	1400 maglie	Dal divieto dell'alborella sino al 1° ottobre. Qualora si abrogasse il divieto, resta vietata dal 1° giugno al 1° ottobre. L'ancoraggio permesso meno che dall'inizio del divieto del pesce persico fino al 1° ottobre.
A strascico	per trota	Riacera	Sacco: 35 Ali: 60	Sacco: 10 (min.) ogni ala 70 (mas.)	Ali: 500 maglie	Divieto della trota.
	per pesce persico	Bighezza Bighezzone Realina Bottera	Sacco: 25 Ali: 35	Sacco: 7 (min.) ogni ala 35 (mas.)	Ali: 500 maglie	Dall'inizio del divieto del pesce persico sino al 30 giugno.
Da posta	per trota	Riadareso Redereso	60	500	150 maglie	Divieto della trota.
	per coregone	Riadereso Redereso	43	500	200 maglie	Divieto del coregone.
	per salmerino	—	35	200	70 maglie	Divieto del salmerino e del coregone. Da usarsi solo come rete da fondo.
	per agone	Realina Panterone Pantera	22/30	500	150 maglie	Divieto dell'agone.
	per tinca, carpa, luccio, ecc.	Cucù	40	100	50 maglie	Divieto della tinca, del coregone e del salmerino.
	per alborella	Realino	10/13	120	400 maglie	Dal divieto dell'alborella sino al 30 luglio.
Da cinta	per fascinaie e legnaie	—	Rete: 20 Bertovello: 22	100	250 maglie	Dal divieto del pesce persico a quello della tinca.
	per canneti	—	Rete: 10 Bertovello: 10	250	300 maglie	Divieto della tinca.

TIPO	Reti ed attrezzi da pesca					Divieto
	Uso	Nome volgare	Maglia minima o massima mm.	Lunghezza massima m.	Altezza massima	
Tramagli	per pesce persico	Tremagg	22/26	200	1,20	Divieto del pesce persico.
	per agone	Tremagg Mappa d'agone	22/27	50	1,50	Divieto dell'agone e del salmerino.
	per alborella a scopo di esca	Tramaggin Tremaggina	10/13	25	1 —	Divieto dell'alborella.
	—	—	8	12	1 —	Permesso da chiedere volta per volta, in ogni singola stagione.
	per tinca e scardola	—	35	200	1,20	Divieto della tinca, del coregone e del salmerino.
Bertovello	—	—	22	2	0,80	Dal divieto del pesce persico a quello della tinca.
Sacco	per bottatrico	—	di juta o grossa tela			Permesso tutto l'anno.
Guadino a mano	—	—	in profondità non inferiore a m. 50 da servire solo per estrarre dall'acqua il pesce catturato con la canna, palamiti o tirlindana ad un cucchiaio o pesce a più cucchiai o pesci a 6 cucchiai o pesci al massimo			Sempre permesso.
Tirlindana	per luccio per trota per salmerino	— — —				Eventuale divieto del luccio. Divieto della trota. Divieto della trota e del salmerino.
	per pesce persico per agone	— —	ad un solo cucchiaio o pesce a più ami o moschette			Divieto del pesce persico. Divieto dell'agone.
Palmiti	per anguilla tinca, pesce persico, ecc.	Spaderna Lignola	a 500 ami al massimo			Divieto del pesce persico.
Barchetta	per cavedano	Cavedanera	a più cucchiai			Divieto della trota e del salmerino.
Lanzettera	per alborella	—	con non più di 50 ami			Divieto dell'alborella. Permessa a scopo di esca durante questo periodo.
Canna senza lancio	per agone per altro pesce	—	con esca artificiale con non più di 3 ami			Divieto dell'agone. Sempre permessa. Durante i rispettivi divieti è tuttavia proibita la cattura della specie che si intende di proteggere.
Canna con lancio	—	—	con non più di 3 ami			Divieto del pesce persico, dell'agone e dell'alborella. Nelle altre epoche durante i rispettivi divieti è proibita la cattura della specie che si intende di proteggere.
Fiocina						Permessa dall'alba al tramonto, all'infuori del periodo di divieto della tinca e dal 15 settembre al 15 gennaio. Ciascuno degli Stati contraenti ha la facoltà di estendere tale divieto, sino a renderlo assoluto nel rispettivo territorio.

II — LAGO DI LUGANO

TIPO	Reti ed attrezzi da pesca — Uso	Nome volgare	Maglia minima o massima mm.	Lunghezza massima m.	Altezza massima	Divieto
Bedina	per agone	Acquedo Reada Realo	20/24	150	1050 maglie	Divieto dell'agone e del coregone.
Da posta	per trota	—	60	350	150 maglie	Divieto della trota.
	per coregone	—	45	350	200 maglie	Divieto del coregone.
	per salmerino	—	30/35	350	150 maglie	Divieto del salmerino. Durante il divieto dell'agone deve essere pescato ad una profondità non minore di metri 20.
	per agone	Pantera	28/32	350	200 maglie	Divieto dell'agone e del salmerino. Deve essere pescato ad una profondità non superiore a m. 8 dal pelo dell'acqua.
	per tinca, carpa ecc.	Antanella Posta	45	10	50 maglie	Divieto della carpa, della tinca e del coregone.
	per alborella	Pantera	14/16	150	400 maglie	Divieto dell'alborella.
Tramagli	per salmerino	Tramagg	29/32	200	1,50 m.	Divieto del salmerino.
	per pesce persico	Tromaggiun	22/24	150	1,20 m.	Divieto del pesce persico.
	per agone	Tramagg	26/29	50	1,50 m.	Divieto dell'agone e del salmerino.
	per alborella	Tramaggi	10/13	25	1,00 m.	Divieto dell'alborella.
	a scopo di esca	—	8	12	1,00 m.	Permesso da chiedere volta per volta, in ogni singola stagione.
	per tinca e scardola	—	35	150	1,50 m.	Divieto della tinca, della carpa, del salmerino e del coregone.
Bertovello		—	25	2	0,80 m.	Dal divieto del pesce persico a quello della tinca.
Sacco	per bottatrice	—	di juta o grossa tela in profondità non inferiore a 20 metri			Permesso tutto l'anno.
Guadino a mano			da servire solo per estrarre dall'acqua il pesce catturato con la canna, palamiti o tirlindana			Sempre permesso.
Tirlindana	per trota	—	con più di 8 cucchiai			Divieto della trota.
	per salmerino	—	a 6 cucchiai o pesci al massimo			Divieto del salmerino.
	per luccio	—	ad un cucchiaio o pesce			Eventuale divieto del luccio.
	per pesce persico	—	ad un cucchiaio o pesce			Divieto del pesce persico.
	per agone	—	a più moschette od esca artificiale			Divieto dell'agone.
Lanzettera		—	con 50 ami al massimo			Divieto dell'alborella; permessa però se a scopo di esca.
Palamiti	per anguilla, tinca, pesce persico, ecc.	Spaderna per Lignola	con 500 ami al massimo			Sempre permessi. Durante il divieto del pesce persico è vietato l'uso della esca viva.
Barchetta	per cavedano	Cavedanera				Divieto della trota e del salmerino.

TIPO	Reti ed attrezzi da pesca					Divieto
	Uso	Nome volgare	Maglia minima o massima mm.	Lunghezza massima m.	Altezza massima	
Canna senza lancio	per agone	—	a più moschette			Divieto dell'agone.
	per alborella ed altri pesci	—	con non più di 3 ami			Sempre permessa. Durante i rispettivi divieti è tuttora proibita la cattura della specie che si intende di proteggere.
Canna con lancio	—	—	con non più di 3 ami			Divieto del pesce persico, dell'agone e dell'alborella. Nelle altre epoche durante i rispettivi divieti è proibita la cattura della specie che si intende di proteggere.
Fiocina	—	—	—			Proibita.

III - CORSI D'ACQUA

In tutti i corsi d'acqua disciplinati dalla Convenzione la pesca è permessa solo con la canna a mano.

Visto, *il Ministro*: SEGNI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Raiano (L'Aquila) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Raiano (L'Aquila), sorta dalle elezioni amministrative del marzo 1946, dimostrò, fin dall'inizio, una palese incompetenza nella gestione della cosa pubblica che, unita all'interesse personale posto da taluni amministratori nella direzione dei servizi loro affidati ed alimentata dalla impreparazione e dallo scarso senso di responsabilità dello stesso segretario comunale, si rilevò ben presto nociva agli interessi della civica azienda.

Una prima inchiesta disposta dalla Prefettura, nel dicembre 1946, mise infatti in rilievo la illegalità e gli abusi che qui appresso si riassumono:

1) la gestione delle acque del « canale Corfinio », preziose per l'agricoltura locale, aveva presentato sempre pel bilancio del Comune una fonte non indifferente di entrata, ciò, sia che la gestione stessa fosse stata data in appalto, sia che fosse stata condotta in economia. Tale seconda forza di gestione era stata espressamente disciplinata con regolamento del 5 maggio 1927, il quale stabiliva, tra l'altro, la nomina di apposito Consiglio di amministrazione i cui provvedimenti, concernenti impegni di spesa, dovevano previamente sottoporsi all'approvazione dell'Amministrazione comunale che, in tal modo, ne controllava e dirigeva l'operato.

I contributi di utenza, le oblazioni ed ogni altro pagamento inerente alla gestione, doveva essere effettuato presso la tesoreria comunale.

Nel 1946, venuto a scadere l'ultimo contratto d'appalto, la Amministrazione comunale di Raiano deliberò di assumere la gestione diretta di quel servizio, ma dalla inchiesta svolta dalla Prefettura, risultò non solo che il Consiglio di amministrazione, costituito formalmente, non era mai entrato in funzione, ma che i pagamenti erano stati ordinati dagli amministratori caoticamente, senza una preventiva deliberazione nè riferimento ai fondi previsti in bilancio e, più grave ancora, risultò che i medesimi, vulnerando il principio (che peraltro il sindaco stesso dichiarò in seguito di non conoscere nemmeno) che vieta agli amministratori del Comune il maneggio del denaro dell'ente, aveva provveduto, il più delle volte, direttamente alla erogazione delle somme che il tesoriere speciale, arbitrariamente nominato, metteva a loro disposizione su richiesta verbale, senza alcun regolare mandato.

Risultato di siffatta illegale amministrazione fu quello di una gestione passiva e quanto mai caotica, da cui gli amministratori stessi non avevano mancato di trarre il possibile profitto personale, come dimostravano le abusive utenze di acque irrigue, il tentativo dell'assessore preposto al servizio di sottrarsi al pagamento delle contravvenzioni in cui egli stesso era incorso, la scomparsa di somme pagate direttamente dagli utenti agli amministratori;

2) altra manifestazione della illegalità e della incompetenza dell'Amministrazione comunale di Raiano si ebbe nell'applicazione dell'imposta di famiglia.

Il numero rilevante dei ricorsi (500 su 979 partite iscritte) denunciava per se stesso la inadeguatezza e la parzialità dei criteri tenuti a base per la determinazione degli imponibili.

Dall'ispezione emerse non solo che i redditi accertati erano ben lungi dal rispecchiare, sia pur con approssimazione, la realtà economica dei contribuenti, e che gli amministratori, in modo particolare, si erano tassati in misura del tutto irrisoria, ma che la procedura stessa seguita era viziata « ab origine » per non essersi provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 274 ed all'adozione della deliberazione prescritta dall'art. 276 del testo unico della Finanza locale.

Sotto l'Amministrazione precedente, la locale sezione del partito comunista aveva occupato indebitamente un vano del palazzo comunale.

Subentrata la nuova Amministrazione, alla sezione stessa fu concesso di estendere l'occupazione ad altro locale sino allora adibito ad ambulatorio medico, il quale cessò necessariamente di funzionare, malgrado le proteste del medico condotto. Nessun canone di affitto risultò mai essere stato corrisposto al Comune;

3) a queste irregolarità che investono l'amministrazione nel suo complesso, si aggiungono quelle commesse da singoli consiglieri, come la maggiorazione applicata dall'assessore preposto al servizio annonario ai prezzi pel trasporto dei generi, senza autorizzazione e senza renderne nemmeno successivamente edotta l'Amministrazione; l'abbattimento di piante di proprietà comunale effettuata da un assessore senza alcuna deliberazione della Giunta e la vendita di una zona boschiva appartenente al Comune, effettuata a trattativa privata e senza preventiva stima nè deliberazione.

Gli addebiti di cui sopra furono dal Prefetto contestati all'Amministrazione interessata la quale, a seguito di ripetute sollecitazioni, con prefissione di termini, controdedusse con argomentazioni tutt'altro che convincenti. Risultava, in seguito, che la lettura degli addebiti non era stata posta, sembra artatamente, all'ordine del giorno, per evitare che all'adu-

nanza partecipassero tutti i consiglieri di minoranza e che il pubblico affluisse numeroso.

Malgrado questo primo richiamo del Prefetto, nel quale era espressa una esplicita riserva di provvedimenti di rigore, l'Amministrazione comunale di Raiano non desistette dalla precedente condotta arbitraria e lesiva degli interessi dell'ente, tanto che da una seconda inchiesta eseguita dalla Prefettura a poco meno di un anno di distanza dalla prima, le insufficienze e le illegalità già rilevate risultavano ancora in atto e talora anzi aggravate, mentre altre ne venivano ad emergere.

Anche le risultanze della seconda ispezione furono dal Prefetto formalmente contestate all'Amministrazione comunale di Raiano, le cui controdeduzioni, manifestamente inconsistenti, non riescono in alcun modo ad attenuare le rilevate responsabilità che, anzi, in qualche punto finiscono col riconoscere.

D'altra parte, le sopravvenute dimissioni di sei consiglieri comunali, di cui tre appartenenti alla maggioranza ed uno di questi facente parte della Giunta municipale, mentre mettono in rilievo i contrasti da tempo esistenti in seno all'Amministrazione, suffragando le gravi irregolarità accertate, hanno contribuito a rendere ancora più difficile la situazione locale, creando uno stato di sempre maggiore disagio per la civica Amministrazione che si è vista abbandonata dalla fiducia di parte della stessa maggioranza consiliare su cui contava per il suo funzionamento.

Le gravi irregolarità accertate, che denunciano tutto un sistema di amministrazione persistentemente illegittimo e pregiudizievole per gli interessi del Comune, rendono necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Raiano allo scopo di ricondurre alla normalità la civica Amministrazione e di ristabilire l'efficiente esercizio delle sue funzioni istituzionali.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 settembre 1948 e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della V.S.I. e che contempla anche la nomina del commissario straordinario al Comune, nella persona del consigliere di prefettura, dott. Angelo Continenza.

Roma, addì 20 novembre 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 settembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Raiano (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di prefettura, dott. Angelo Continenza, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1948

EINAUDI

SCELBA

(5535)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1948.

Garanzia statale all'emissione di obbligazioni « Serie speciale gestione I.R.I. - Meccanica » dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO E MINISTRO AD INTERIM PER IL BILANCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1420;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Considerato che in base all'art. 4 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, può essere accordata, nelle forme di legge, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi a speciali serie di obbligazioni da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale, quando il Consiglio dei Ministri abbia riconosciuto che le corrispondenti operazioni hanno carattere di pubblico interesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del sopra indicato decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420, detta garanzia per le serie di obbligazioni denominate « Serie speciale gestione I.R.I. Meccanica » è accordata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Ritenuto che con atto in data 18 marzo 1948 del notaio Carlo Capo di Roma, omologato dal Tribunale di Roma con decreto n. 962 in data 13 aprile 1948, è stata costituita la Società finanziaria meccanica « Finmeccanica » con capitale di L. 50.000.000, aumentato per deliberazione dell'assemblea costitutiva del 18 marzo 1948 a L. 1.500.000.000 e per deliberazione dell'assemblea straordinaria del 17 luglio 1948 a L. 15.000.000.000, suddiviso in n. 15.000.000 di azioni da L. 1000 ciascuna, interamente versate e possedute dall'I.R.I.;

Vista la richiesta dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. che approva il regolamento del prestito obbligazionario « Serie speciale gestione I.R.I. Meccanica » per l'ammontare nominale di L. 15.000.000.000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420, la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5,50 % da corrispondersi in due rate semestrali uguali posticipate, ad una serie speciale di obbligazioni « miste » decennali, denominate « Serie speciale gestione I.R.I. Meccanica » che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale emetterà per l'ammontare nominale di L. 15.000.000.000 a norma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420, in corrispondenza di n. 15.000.000 di azioni da nominali L. 1000 cadauna della Società finanziaria meccanica « Finmeccanica » con sede in Roma, le quali azioni saranno costituite in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420, le modalità di emissione risultanti dal regolamento del prestito obbligazionario anzidetto, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un delegato del Ministro per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal predetto regolamento del prestito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
Ministro ad interim per il bilancio
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1948
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 122. — GRIMALDI

(5588)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1948.

Garanzia statale all'emissione di obbligazioni « Serie speciale gestione I.R.I. - Ferro » — emissione 1948 — dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E MINISTRO AD INTERIM PER IL BILANCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 906, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2538;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1658;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Considerato che in base all'art. 4 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, può essere accordata, nelle forme di legge, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi a speciali serie di obbligazioni da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale, quando il Consiglio dei Ministri abbia riconosciuto che le corrispondenti operazioni hanno carattere di pubblico interesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del sopra indicato decreto-legge 24 giugno 1937, n. 906, detta garanzia per la serie di obbligazioni denominate: « Serie speciale gestione I.R.I. Ferro » è accordata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro e da registrare alla Corte dei conti;

Vista la richiesta dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, relativa alla emissione di L. 1.000.000.000 di nuove obbligazioni I.R.I. Ferro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 906 e dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse del 4,50 % annuo da corrispondersi in due rate semestrali uguali posticipate ad una nuova serie di obbligazioni con scadenza 30 giugno 1957 denominata « Serie speciale gestione I.R.I Ferro - emissione 1948 », per un ammontare nominale di L. 1.000.000.000, che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale emetterà, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, in corrispondenza di un uguale valore nominale di azioni della Società finanziaria siderurgica (Finsider) da L. 500 ciascuna nominali, le quali azioni saranno costituite in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 2.

Un delegato del Ministro per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento del prestito obbligazionario, di cui all'art. 1 del presente decreto e che saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) con proprie deliberazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
Ministro ad interim per il bilancio
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1948
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 121. — GRIMALDI

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1948.

Concessione alla Società Radiomar per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la domanda della Società Radiomar in data 16 novembre 1947;

Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, con cui è fatto obbligo agli armatori di munire le navi del commercio di stazioni radiotelegrafiche;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sulle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1488, che modifica il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067;

Visto il regio decreto 9 luglio 1923, n. 1618;

Visto il regio decreto 27 settembre 1923, n. 2351, che modifica i regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067, e 14 giugno 1923, n. 1488, relativi alle concessioni delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1226, che approva il regolamento per la esecuzione del regio de-

creto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca nuove norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili nazionali;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1927, che approva uno schema di atto di sottomissione recante le clausole cui debbono sottostare le società che intendano di impiantare ed esercitare stazioni radiotelegrafiche a bordo delle navi mercantili nazionali;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, che reca le norme esecutive per l'applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

Visto il regio decreto 25 marzo 1933, n. 204, che rende esecutivi gli accordi internazionali in materia di telegrafia, telefonia e radiotelegrafia stipulati a Madrid (1932) e il regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868, che rende esecutiva la convenzione internazionale delle telecomunicazioni revisione del Cairo (1938);

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Decreta:

Art. 1.

E' accordata alla Società Radiomar, con sede in Roma, la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche a bordo delle navi mercantili italiane, per un periodo di anni venti a decorrere dal 1° giugno 1948.

Art. 2.

La concessione di cui al precedente decreto non ha carattere di esclusività.

Art. 3.

La concessione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni tutte specificate nell'unito atto di sottomissione, registrato al fisco in data 24 maggio 1948, firmato dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal legale rappresentante della Società Radiomar e che si intende approvato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1948
Registro Ufficio risc. poste n. 31, *foglio n.* 73. — MANZELLA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Art. 1.

La Compagnia generale Radiomar, che nel proseguo del presente atto verrà denominata « Società concessionaria » sarà costituita nel territorio dello Stato italiano ed avrà sede a Roma.

Il capitale sociale dovrà essere prevalentemente italiano. Per garantire l'adempimento di tale condizione almeno il 60 % del capitale dovrà essere costituito da azioni nominative intestate a cittadini italiani o ad enti riconosciuti italiani.

Lo statuto sociale dovrà stabilire:

1) che fa parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che non impegna in alcun modo la responsabilità dello Stato italiano e che è dispensato dal fornire cauzioni;

2) che il presidente del Consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore generale e la maggioranza dei componenti il Consiglio predetto siano cittadini italiani;

3) il presidente, l'amministratore delegato e il direttore generale dovranno pure essere di gradimento del Governo italiano.

Art. 2.

Per il normale svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, la Società concessionaria dovrà disporre:

a) del libero uso degli apparecchi necessari per l'esercizio degli impianti radioelettrici di bordo;

b) della necessaria organizzazione al fine di assicurare la perfetta regolarità del servizio R.T. per qualunque linea o traversata che interessino la navigazione delle navi su cui sono installate le stazioni radioelettriche date in concessione;

c) del personale radiotelegrafista italiano, munito di regolare certificato di abilitazione ed avente tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Il contingente di detto personale sarà tale da poter soddisfare in qualsiasi momento alle esigenze del servizio;

d) dell'ausilio nel territorio nazionale di una completa organizzazione tecnica con depositi ed ispettorati nei principali porti italiani, atta ad assicurare la regolarità del servizio e con l'assistenza di officine idonee a soddisfare al fabbisogno di tutti gli apparecchi occorrenti;

e) dell'ausilio all'estero di una adeguata organizzazione per assicurare l'assistenza tecnica, amministrativa alle stazioni e al personale R.T. di bordo;

f) di una completa organizzazione amministrativa per il controllo del traffico radiotelegrafico sia nazionale che internazionale.

La Società concessionaria dovrà inoltre provvedere a quant'altro sarà necessario per garantire la sicurezza, regolarità e continuità del servizio.

Art. 3.

Il contratto tipo da stipularsi con gli armatori per l'impianto ed esercizio del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico di bordo sarà determinato d'accordo con la Società concessionaria e la Confederazione italiana degli armatori, e dovrà essere approvato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ogni divergenza relativa alle condizioni da stabilire nel contratto tipo anzidetto sarà risoluta inappellabilmente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, intesa una Commissione costituita da tre membri, e precisamente da un rappresentante del Ministero predetto, da un rappresentante della Confederazione italiana degli armatori e da un rappresentante della Società concessionaria.

Art. 4.

Le licenze previste dall'art. 9 del regolamento R.T. internazionale saranno rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previo accertamento che l'impianto soddisfi alle condizioni prescritte e che la Società concessionaria abbia stipulato con l'armatore il contratto indicato dall'art. 3.

La Società concessionaria dovrà all'uopo trasmettere al Ministero regolare domanda su cui dovranno essere apposte tutte le condizioni prescritte ai comma *b*), *c*) e *d*) del terz'ultimo capoverso dell'art. 3 del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con regio decreto, n. 1226, del 10 luglio 1924.

La domanda stessa dovrà essere inoltre corredata:

a) da una dichiarazione dell'armatore da cui risulti che egli ha stipulato il contratto tipo contemplato all'articolo precedente

Nella dichiarazione dovrà pure essere indicata la durata di tale contratto;

b) della quietanza della somma costituente il deposito di lire 3000 per ognuna delle stazioni in cui si chiede la licenza.

Il periodo di validità della licenza sarà conforme a quello del contratto e comunque non potrà eccedere il termine di scadenza della concessione.

La licenza decade nel caso di passaggio di proprietà della nave ad altro armatore.

Art. 5.

Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità nè in dipendenza degli impianti e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo nè per qualsiasi altra causa, e ciò tanto in rapporto al concessionario quanto in rapporto a terzi.

Art. 6.

Gli impianti radioelettrici di bordo dovranno corrispondere a tutti i requisiti tecnici derivanti dalla Convenzione internazionale di Madrid 1932 e dai relativi regolamenti del Cairo 1938 e dalle convenzioni e regolamenti che potranno essere stipulati durante il corso della concessione nonchè alle norme prescritte dal decreto Ministeriale del 21 febbraio 1931 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1931 o a quelle che potranno in seguito essere emanate.

Le eventuali modifiche che all'infuori di quanto è stato stabilito dalle predette norme la Società concessionaria intendesse apportare al tipo degli impianti R.T. di cui sia già avvenuto il collaudo, dovranno avere sempre la preventiva approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

La Società concessionaria è responsabile verso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della gestione delle stazioni avute in concessione nei riguardi del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da esso effettuato.

Art. 8.

In conformità di quanto dispone l'art. 11 a linea 276 del regolamento generale delle radiocomunicazioni del Cairo 1938, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid (1932), il servizio radioelettrico delle stazioni di bordo è posto sotto l'autorità superiore del comandante della nave o della persona responsabile della nave.

Art. 9.

La Società concessionaria ed il personale di servizio delle stazioni di bordo, nonchè gli altri dipendenti della Società concessionaria stessa che possono avere conoscenza del testo o semplicemente della esistenza dei marconigrammi o di notizia ottenuta a mezzo del servizio radioelettrico, sono tenuti a mantenere ed assicurare il segreto della corrispondenza.

Essi saranno responsabili della infrazione di tale segreto sia di fronte allo Stato che a terzi, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite per la violazione stessa, qualora questa costituisce reato.

Art. 10.

La Società concessionaria è tenuta ad applicare ai marconigrammi e alle conversazioni radiotelefoniche le tariffe stabilite dalle pubblicazioni ufficiali inerenti al servizio telegrafico e radiotelegrafico e a quello telefonico e radiotelefonico rispettivamente.

I marconigrammi e le comunicazioni radiotelefoniche di Stato in franchigia sono esenti dalla tassa di bordo.

Art. 11.

I conti di debito e credito derivanti dallo scambio di corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica tra le stazioni radioelettriche di bordo della Società concessionaria e le stazioni costiere governative italiane saranno compilati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mese per mese ed inviati alla predetta Società concessionaria per la liquidazione. Il relativo saldo dovrà essere effettuato entro il semestre decorrente dal mese cui i singoli si riferiscono.

La Società concessionaria stessa rimetterà inoltre al Ministero suddetto, l'importo relativo ai conti che le amministrazioni o compagnie estere avranno rimesse al Ministero medesimo per la liquidazione.

Tale rimessa dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile, e, in ogni caso, almeno due mesi prima del termine stabilito dai regolamenti internazionali delle radiocomunicazioni.

La Società concessionaria liquiderà direttamente con le amministrazioni o compagnie interessate i seguenti conti:

a) delle stazioni costiere estere le cui amministrazioni o compagnie abbiano aderito a tale liquidazione diretta;

b) delle società o ditte che avessero in concessione l'esercizio di stazioni costiere italiane;

c) del traffico scambiato tra loro da navi ad essa in concessione per i servizi radioelettrici, o tra queste e le navi in concessione ad altre società e ditte italiane o di nazionalità estera.

I conti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovranno essere comunicati per notizia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del riscontro del provente relativo al canone sulla tassa di bordo.

Art. 12.

In caso di sospensione per qualsiasi causa del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da parte delle stazioni radioelettriche costiere, nessun compenso è dovuto al concessionario.

Art. 13.

Per le forniture occorrenti la Società concessionaria dovrà, in base alle disposizioni vigenti, dare la preferenza ai prodotti nazionali. Di regola, le forniture stesse dovranno effettuarsi a mezzo di regolari gare tra le ditte costruttrici nazionali.

Art. 14.

Il Governo italiano ha diritto di far eseguire in qualunque momento, da propri funzionari, delle ispezioni sia tecniche che amministrative e contabili alle stazioni radioelettriche di bordo date in concessione.

Art. 15.

La presente concessione è soggetta alla completa osservanza, da parte della Società concessionaria, delle leggi, regolamenti sui servizi radioelettrici, delle convenzioni internazionali delle telecomunicazioni e dei rispettivi regolamenti od atti addizionali ad esse uniti, delle norme generali sui servizi radioelettrici e di tutte le disposizioni interne ed internazionali attualmente vigenti o che saranno in seguito emanate.

Art. 16.

La Società concessionaria si impegna ad applicare per tutto il personale marconista, personale amministrativo, personale operaio, ecc. ivi compreso quello eventualmente trasferito dalla Società Italiana Radio Marittima (S.I.R.M.), il trattamento economico e di carriera vigente per l'analogo personale della S.I.R.M.

La Società concessionaria si impegna inoltre ad assumere il personale marconista, amministrativo, operaio, ecc. che all'atto della firma della convenzione sia al servizio della S.I.R.M. e che, per effetto del trasferimento di navi dalla S.I.R.M. alla Radiomar, venga a trovarsi senza impiego e cioè fuori dei quadri dei dipendenti della S.I.R.M. Tale personale verrà assunto dalla Società concessionaria col riconoscimento dei diritti acquisiti in base a quanto disposto dalla legge, dai regolamenti organici, dai contratti d'impiego in vigore e dagli aggiornamenti sindacali in materia che potrebbero verificarsi in proseguo di tempo.

Inoltre la Società concessionaria s'impegna, nel caso che nel corso dell'esercizio, o per termine dello stesso, o per riduzione della sua attività, dovesse per una qualsiasi ragione ridurre parte o tutto il personale di cui al 2° comma del presente articolo, di prendere precisi accordi con la o le concessionarie esercenti i servizi di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche su navi mercantili nazionali, e ciò allo scopo di tutelare e garantire la continuità d'impiego con i relativi diritti acquisiti del personale di cui sopra, marconisti, amministrativi, operai, ecc.

Le assunzioni del personale, al di fuori di quelle sopra indicate, saranno regolate da norme da stabilirsi in accordo fra la Federazione italiana dei lavoratori del mare e la Società concessionaria, con trattamento e condizioni comunque non inferiori à quanto stabilito nei comma precedenti dal presente articolo, dalle leggi vigenti e da tutti gli aggiornamenti sindacali in materia che potrebbero verificarsi in proseguo di tempo.

Art. 17.

Per le navi da carico della marina libera, la Società concessionaria lascia all'armatore la facoltà di fare installare apparecchi di sua proprietà e di sua scelta, purchè siano di costruzione nazionale o di tipo omologato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno tollerati apparati di costruzione straniera quando risultino installati a bordo di navi straniere all'atto dell'acquisto semprechè siano riconosciuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni rispondenti ai requisiti previsti nelle norme internazionali vigenti.

Art. 18.

Per le navi da carico della marina libera, quando nel ruolo della Società concessionaria non sia disponibile personale adatto alla categoria della nave l'assunzione del personale radio telegrafico potrà essere fatta dall'armatore, previo gradimento della Società concessionaria.

Art. 19.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 27 settembre 1923 numero 2351, la Società concessionaria corrisponderà mensilmente allo Stato (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) un canone pari al 10 per cento delle tasse radioelettriche di bordo.

Art. 20.

Nei casi di inadempienza da parte della Società concessionaria degli obblighi da essa assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti o di irregolarità accertate e debitamente contestate alla Società, sarà in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di applicare, oltre le speciali sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, delle penali da 10.000 a 500.000 lire.

Art. 21.

Il presente atto, fatto nell'interesse dello Stato, sarà registrato con tassa fissa di lire 1000 (mille) a norma del regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917. La spesa relativa è a carico della Società concessionaria.

Roma, addì 18 maggio 1948

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Il direttore generale: DI GUGLIELMO

Compagnia generale Radiomar
Il presidente: FRANCESCO CAMELI

Si dichiara che agli effetti fiscali il valore presunto del presente atto è di L. 50.000 (cinquantamila).

Compagnia generale Radiomar
L'amministratore delegato: G. MATTEINI

N. 30668 registrato in Roma il 24 maggio 1948, all'ufficio atti privati, vol. 663. Esatte lire novecentoquindici (L. 915). — *Il procuratore superiore*: (firma illeggibile).

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1948.
Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 349 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, relativo alla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 20 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1° dicembre successivo, con il quale l'avv. Jannotta Antonio fu nominato, per la durata di un anno, commissario governativo per la gestione dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Considerato che, essendo trascorso l'anno come sopra fissato per la gestione governativa, è necessario provvedere alla carica, rimasta vacante, di presidente del predetto Istituto;

Decreta:

L'avv. Jannotta Antonio cessa dalla carica di commissario governativo ed è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua data, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1948
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 308. — GRIMALDI

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1948.
Modificazioni al decreto Ministeriale 7 giugno 1947 riguardante le circoscrizioni delle sedi di ispettori e capilinea del Movimento postale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1947, n. 165) che istituisce, determinandone le circoscrizioni, le sedi di ispettori e capilinea del Movimento postale;

Riconosciuta l'opportunità, in aderenza al criterio di far coincidere le circoscrizioni delle sedi predette con quelle dei compartimenti ferroviari, di apportare alcune modificazioni alle circoscrizioni delle sedi di Genova, Firenze, Venezia e Verona;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4 del decreto Ministeriale 7 giugno 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1947, n. 165), sono apportate le seguenti modificazioni:

SEDE	Provincie appartenenti alla giurisdizione della sede
Firenze	Firenze, Massa, Arezzo, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena.
Genova	Genova, Imperia, Savona.
Verona . . .	Verona, Bologna, Mantova, Trento, Vicenza.
Venezia . . .	Venezia, Belluno, Gorizia, Padova, Treviso, Udine.

Art. 2.

All'art. 5 del decreto Ministeriale citato nell'articolo precedente, è apportata la seguente modificazione:

Capolinea:

Pisa: un capolinea aggregato alla sede dell'ispettore del Movimento di Firenze e con giurisdizione speciale sulle provincie di Pisa, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa e La Spezia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1948
Registro Ufficio risc. poste n. 28, foglio n. 329. — MANZELLA

(5552)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 dicembre 1948.
Caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta, prodotti per il commercio.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 2 agosto 1948, n. 1036;

Visto il proprio decreto 8 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 stesso mese, sulle caratteristiche degli sfarinati del pane e della pasta;

Accertata la possibilità, in relazione alle disponibilità di cereali, di migliorare mediante riduzione del tasso di abburattamento, le caratteristiche degli sfarinati per panificazione già fissate con il citato decreto;

Sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Gli sfarinati, il pane e la pasta, prodotti per il commercio, debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

I. — FARINE

1. Farine di puro grano per panificazione e pastificazione:

a) farine di grano tenero: acqua massimo 14,50 %; su 100 parti di sostanza secca ceneri massimo 0,85, minimo 0,80; glutine minimo 10; cellulosa massimo 0,50.

b) farine di grano duro: acqua massimo 14,50 %; su 100 parti di sostanza secca ceneri massimo 0,95, minimo 0,90; glutine minimo 11; cellulosa massimo 0,60.

2. Le caratteristiche del pane e della pasta destinati al razionamento e prodotti con l'impiego di farine di importazione dovranno corrispondere alle caratteristiche delle farine assegnate per l'impiego.

II. — PANE

Il contenuto d'acqua del pane viene fissato come segue:

pezzature sino a gr. 100, massimo 28 %;
pezzature da gr. 120 a gr. 250, massimo 31 %;
pezzature da gr. 300 a gr. 500, massimo 34 %;
pezzature da gr. 600 a gr. 1200, massimo 37 %;
pezzature oltre gr. 1200, massimo 40 %.

Le altre caratteristiche analitiche dovranno corrispondere a quelle degli sfarinati con i quali il pane sia stato confezionato. E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri.

III. — PASTA

Acqua per cento: massimo 12,5.
Su 100 parti di sostanza secca:
acidità in gradi: massimo 4.

Le altre caratteristiche analitiche dovranno corrispondere a quelle degli sfarinati con i quali la pasta è stata confezionata.

Art. 2.

Gli sfarinati eventualmente utilizzati nel libero commercio e derivanti dai grani vestiti, dall'orzo, dalla segale e dall'avena, sia di produzione nazionale che d'importazione, sono equiparati, agli effetti delle caratteristiche, agli sfarinati di grano duro.

Art. 3.

E' abrogato il decreto Commissariale 8 agosto 1948.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1948

L'Alto Commissario: RONCHI

(5592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 137 del 4 dicembre 1948, riguardante i nuovi prezzi del risone e del riso relativi al contingente di risone di produzione 1948 soggetto ad obbligo di conferimento ed i prezzi del granoturco, dei sottoprodotti e della farina da polenta relativi al contingente di granoturco di produzione 1948 soggetto ad obbligo di conferimento.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 137 del 4 dicembre 1948, ha stabilito quanto appresso:

1. — *Nuovi prezzi del risone e del riso, relativi al contingente di risone di produzione* 1948 *soggetto ad obbligo di conferimento.*

In relazione all'esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata disposta con decorrenza 1° dicembre 1948 e a parziale modifica del provvedimento prezzi n. 132 del 20 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1948, i prezzi del risone e del riso, relativi al contingente di risone di produzione 1948 soggetto ad obbligo di conferimento, sono modificati come appresso:

a) Prezzi di cessione del risone dall'Ente ammassatore all'industria:

comune	L. 6478 al quintale
semifino	» 6878 »
fino	» 8078 »
superfino	» 8478 »

b) Prezzi del risone reso franco stabilimento industriale:

comune	L. 6578 al quintale
semifino	» 6978 »
fino	» 8178 »
superfino	» 8578 »

c) Prezzi di cessione del riso da parte dell'industria risiera:

comune	L. 10.057 al quintale
semifino	» 11.392 »
fino	» 14.539 »
superfino	» 15.502 »

2. — *Prezzi del granoturco, dei sottoprodotti e della farina da polenta per il contingente di granoturco di produzione 1948 soggetto ad obbligo di conferimento.*

a) Facendo seguito al provvedimento prezzi n. 122 del 12 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1948, il prezzo franco molino del contingente di granoturco di produzione 1948, soggetto ad obbligo di conferimento, è fissato, per tutto il territorio nazionale, in L. 5635 al quintale.

b) I prezzi dei sottoprodotti della macinazione del granoturco sono fissati, per tutto il territorio nazionale, come segue:

germe di granoturco . . . L. 3700 al quintale
farinetta di granoturco . . . » 4300 »
crusca . . . . » 2700 »

Detti prezzi si intendono per merce franco molino alle precedenti condizioni di consegna.

Per la determinazione dei prezzi al consumo dei cruscami e l'applicazione sugli stessi della maggiorazione di L. 100 prevista in conseguenza della macinazione separata dell'orzo vestito, sono confermate le disposizioni contenute nei provvedimenti prezzi n. 57 del 21 febbraio 1948 e n. 105 del 26 agosto 1948, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1948 e n. 202 del 31 agosto 1948.

c) Il prezzo della farina di granoturco da polenta, resa franco molino alle precedenti condizioni di consegna, è fissato, per tutto il territorio nazionale, in L. 6900 al quintale.

(5585)

Riassunto del provvedimento n. 138 del 4 dicembre 1948, riguardante il pagamento del sovraprezzo per grado polarimetrico corrispondente alla quota di L. 4 al chilo accantonata a favore dei produttori di bietole sullo zucchero prodotto nella campagna saccarifera 1947-48.

Facendo seguito ai provvedimenti n. 69 del 26 marzo 1948 e n. 113 del 13 settembre 1948, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1948 e n. 216 del 16 settembre 1948, il Comitato interministeriale dei prezzi ha stabilito quanto appresso:

1. — Il pagamento del sovraprezzo per grado polarimetrico corrispondente alla quota di L. 4 al chilo accantonata, quale integrazione del prezzo già ricevuto, a favore dei produttori di bietole, sullo zucchero prodotto nella decorsa campagna saccarifera 1947-48, sarà effettuato dal Comitato di gestione della « Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-48 » tramite gli zuccherifici.

2. — I bieticultori potranno prendere visione dei quantitativi comunicati dagli zuccherifici negli elenchi che saranno esposti negli uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticultori per un periodo di quindici giorni a cominciare dal 20 dicembre 1948. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati al predetto Comitato di gestione presso la Società produttori zucchero, piazza Montecitorio n. 115, Roma, non oltre il 20 gennaio 1949.

(5586)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 dicembre 1948:

Galatioto Girolamo, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è traslocato nel comune di Canicattì, stesso distretto;

Celli Lorenzo, notaio autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Biccari, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel detto comune di Biccari, stesso distretto;

De Simone Ettore, notaio residente nel comune di Castiglione Messer Marino, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Vasto, stesso distretto.

(5587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 dicembre 1948 - N. 223

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,80
Id. 3,50 % 1902	71,20
Id. 3 % lordo	50,70
Id. 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934	71,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,925
Id. 5 % 1936	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 dicembre 1948 - N. 224

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U S America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,775
Id. 3,50 % 1902	71,25
Id. 3 % lordo	50,80
Id. 5 % 1935	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	71,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,05
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	266188 (nuda proprietà)	Ministero dell'educazione nazionale, Lascito Teresa Zannoni per borse di studio; con usufrutto a Zannoni Malvina fu Antonio, nubile, dom. in Macerata	17,50
Id.	409225 (nuda proprietà)	Come sopra	175 —
Id.	501804 (nuda proprietà)	Bertagna Giuliano di Giovanni Oreste, dom. in Castelnuovo Don Bosco (Asti), con usufrutto a Piovano Maria fu Bartolomeo	665 —
Rendita 5 %	122727 (nuda proprietà)	Come sopra	115 —
P. R. 3,50 % (1934)	401347	Castiglione Luigi fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sireci Basilia fu Giuseppe vedova Castiglione Giuseppe, dom. a Gratteri (Palermo)	164,50
Id.	401348	Come sopra	164,50
Id.	401349 (nuda propr. e usufrutto)	Castiglione Luigi e Giuseppe fu Giuseppe, minori, ecc., come sopra, con usufrutto a Sireci Basilia	108,50
Id.	291500	Romano Pietro fu Carlo, dom. a Mombaruzzo (Alessandria), vincolata	3.920 —
Id.	381832	Come sopra	2.047,50
Rendita 5 %	124899	Comune di Valmasino (Sondrio)	90 —
Id.	131107	Come sopra	2.410 —
Id.	131108	Come sopra	1.330 —
Id.	131109	Come sopra	245 —
Id.	131110	Come sopra	1.045 —
Id.	131111	Come sopra	210 —
Id.	131361	Come sopra	300 —
Cons. 3,50 % (1906)	832370	Come sopra	14 —
Rendita 5 %	205026	Salini Vittore fu Giovanni, dom. in Ardenno (Sondrio), ipotecata per cauzione	1.405 —
Id.	192840 (certif. d'usufrutto)	D'Imperio Roberto Amilcare fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Genovese Rosa fu Giacomo vedova D'Imperio, dom. a Castelluccio Valmaggiore (Foggia), con usufrutto a Genovese Rosa fu Giacomo vedova D'Imperio	445 —
Id.	170403 (nuda propr. e usufrutto)	Pulejo Assunta fu Francesco moglie di Rappa Filippo, dom. in Borgetto (Palermo), con usufrutto a Salvato Francesca fu Pietro ved. di Pulejo Francesco, dom. a Misilmeri (Palermo)	290 —
P. R. 5 % (1936)	1110 (nuda propr. e usufrutto)	Come sopra	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	65788	Fabbriceria dei SS. Simone e Giuda, in Radicondoli (Siena)	28 —
Id.	479067	Opera dei SS. Simeone e Taddeo, in Radicondoli (Siena)	66,50
Cons. 3 % (1861)	54409	Opera dei SS. Apostoli Simone e Giuda di Radicondoli (Siena)	3 —
Id.	15058	Opera della Collegiata sotto la invocazione dei SS. Simone e Giuda, in Radicondoli (Siena)	153 —
Cons. 3,50 % (1906)	579238	Marino Amalia di Alfonso moglie di Pirozzi Antonio, vincolata	1.004,50
P. R. 3,50 % (1934)	226815	Comune di Maranzana (Alessandria)	35 —
Cons. 3.50 % (1906)	635206	Seimandi Margherita di Giuseppe	140 —
P. R. 3,50 % (1934)	485818	Mulatero Domenica, Pietro, Michele e Margherita fu Giovanni, minori	108,50
Id.	480843	Mulattero Pietro fu Giovanni, minore	31,50
Id.	480844	Mulattero Michele fu Giovanni, minore	59,50
Id.	480845	Mulattero Margherita fu Giovanni, minore	84 —
Id.	201034	Damiano Lorenzo fu Giovanni, minore con usufrutto a Miretti Caterina fu Stefano	364 —
Id.	233403	Comba Teresa fu Giuseppe	206,50
Cons. 3,50 % (1906)	161707	Chiesa di S. Maria ad Nives di Molina frazione di Vietri sul Mare (Salerno)	31 —
Id.	699106	Congregazione di carità di Valmasino (Sondrio)	14 —
Id.	657198	Come sopra	28 —
Id.	555532	Come sopra	10,50
Id.	452253	Come sopra	17,50
Cons. 4,50 %	52285	Come sopra	9 —
Id.	48645	Come sopra	18 —
Rendita 5 %	126759	Come sopra	35 —
Id.	126760	Come sopra	85 —
P. R. 3,50 % (1934)	410718	Podestà Maria di Luigi, moglie di Tassinelli Luigi, dom. a Rivarola di Carasco (Genova)	861 —
Id.	46766	Melchiorri Maria fu Pietro, moglie di Fasolin Antonio, dom. a Bergamo, vincolata per dote	196 —
Id.	230148	Pettrone Angela di Nicola, moglie di Mastrogiovanni Giovanni, dom. a Scassacarri (Caserta), vincolata	101,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4585) Roma, addì 6 ottobre 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.